

Prot. A/1 n. 319

Firenze, 24 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Conservatorio “L. Cherubini”, art. 7, comma 2, lettera b), punto 4;

VISTO il parere del Consiglio Accademico espresso nella seduta del 24 ottobre 2011;

VISTA la delibera n. 65 del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2011;

DECRETA

è emanato l'allegato “Regolamento sulla sicurezza e salute”.

f.to Il Presidente
Avv. Giampiero Basile



**Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori del Conservatorio “Luigi Cherubini”
di Firenze**

Capo I

Campo di applicazione definizioni

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli insediamenti del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, di seguito denominata "Conservatorio", nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante, anche non strutturato, ed agli utenti di qualsiasi categoria.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) *Attività lavorativa*: attività di didattica, di ricerca, di produzione artistica, di servizio svolte direttamente o indirettamente dal Conservatorio sia presso le proprie sedi che presso sedi di terzi;
- b) *Prevenzione*: complesso delle disposizioni o misure (di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale) adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa (come definita al punto a) per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- c) *Struttura*: unità organizzativa individuata dallo Statuto (Amministrazione, Dipartimenti, Scuole, Strutture di Servizio ecc.);
- f) *Responsabile della Struttura*: soggetto apicale della Struttura;
- g) *Unità operativa di ricerca o di didattica*: unità o gruppo di soggetti operante con autonomia di ricerca o di didattica nell'ambito di una struttura del Conservatorio;
- h) *Responsabile di ricerca o di didattica*: soggetto che anche temporaneamente, essendo dotato di propria autonomia, svolge tanto a livello individuale quanto come coordinatore di gruppo attività di ricerca o di didattica;
- i) *Addetto del sistema di prevenzione*: persona che, nell'ambito di una unità strutturale del Conservatorio, svolge compiti istituzionali di tipo attivo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- j) *Referente locale*: addetto del sistema di prevenzione del Conservatorio che opera presso una Struttura diversa dall'Amministrazione centrale con responsabilità nello svolgimento di compiti nel settore prevenzionistico e che funge da referente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e controllo;
- k) *Sistema di prevenzione del Conservatorio*: insieme delle Unità funzionali di prevenzione e degli Addetti che nello svolgimento delle loro attribuzioni e competenze all'interno delle Strutture operano in modo attivo in settori connessi con la prevenzione. Il "Sistema di prevenzione" si configura di fatto come una organizzazione trasversale di coordinamento di tutti gli Addetti operanti nelle varie Strutture;
- l) *Servizio di prevenzione e protezione*: unità funzionale del sistema di prevenzione costituita dall'insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni al Conservatorio finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi,



individuazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzazione della formazione e informazione, consulenza alle Strutture nel settore della prevenzione);

m) *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*: persona nominata dal datore di lavoro, tra professionisti esterni al Conservatorio – stante il fatto che all'interno non vi sono figure dotate delle competenze professionali necessarie – con capacità e attitudini adeguate che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08;

n) *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*: persona, scelta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

o) *Lavoratore*: qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Conservatorio (docenti, personale tecnico-amministrativo), gli utenti, gli allievi e i partecipanti a corsi (borsisti, dottorandi, studenti, ricercatori e docenti di altri Enti, ecc.);

p) *Commissione di coordinamento per la prevenzione*: commissione alla quale è affidato il coordinamento, anche gerarchico, del Sistema di prevenzione del Conservatorio e il controllo delle attività prevenzionistiche di tutte le strutture. Essa è composta da membri decisionali (Presidente o da un suo delegato, Direttore o un suo delegato e e dal Direttore Amministrativo) membri consulenti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente), membri consultivi di diritto (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e membri consultivi su invito (esperti, responsabili di struttura). La commissione può riunirsi in forma ridotta (solo membri decisionali e consulenti) o in forma allargata (anche membri consultivi);

q) *Disposizione*: documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti;

r) *Procedura*: documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.

Capo II

Organizzazione del sistema permanente di gestione della prevenzione

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

1. Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, il Presidente, quale Organo a rilevanza esterna, Rappresentante legale del Conservatorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di datore di lavoro.

2. Il Presidente ha la responsabilità e poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento, nei riguardi dell'Amministrazione e dei responsabili delle singole strutture.

3. Spetta altresì al Presidente, per il miglior esercizio dei compiti di cui al comma precedente, la trasmissione di direttive per l'emanazione da parte del Direttore Amministrativo di specifici ordini di servizio nei confronti di tutto il personale del Conservatorio, così come individuato dall'art. 2 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale.



5. Nell'ambito delle attività di coordinamento il Presidente, ai sensi dell'art. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08, consultando, ove richiesto dalla normativa, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di seguito denominati Rappresentanti dei lavoratori:

- a) nomina il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (di seguito denominato Responsabile del Servizio), ai sensi dell'art. 17 lett. b) del D.Lgs. 81/08;
- b) presenta il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 17 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08, predisposto dal Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile del Servizio, al Consiglio di Amministrazione perché questo provveda alla copertura finanziaria degli interventi in esso previsti;
- c) nomina il Medico competente ai sensi dell'art. 18 lett. a) del D.Lgs. 81/08, secondo le modalità e per i fini previsti dal medesimo D.Lgs.; detto medico si deve coordinare con i Responsabili delle Strutture, con il Responsabile del Servizio e con il Rappresentante dei lavoratori al fine dell'adempimento degli obblighi di legge, previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08;
- d) in base alla natura delle attività e nella scelta delle attrezzature nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, valuta i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; cura la redazione nonché l'aggiornamento del documento di sicurezza;
- e) vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel documento di cui alla lettera d),
- f) vigila sulle attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
- g) vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti ed Istituzioni che collaborano con il Conservatorio, venga garantita la sicurezza e la salute del personale;
- h) emana, se necessario, linee di indirizzo contenenti eventualmente le procedure e le opportune disposizioni attuative;
- i) convoca le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- j) vigila affinché venga curato l'aggiornamento del registro degli infortuni.

ART. 4 COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo collabora con il Presidente, in relazione alle proprie competenze gestionali ed in particolare:

- a. provvede, qualora due o più strutture fruiscono di locali comuni, a che i responsabili delle stesse addivengano ad una gestione comune, ai fini di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento;
- b. individua, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al Servizio di prevenzione;
- c. propone al Presidente periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- d. attua, con riferimento alle proprie competenze di gestione, le misure di prevenzione indicate nel piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui alla lettera b) dell'art. 3;
- e. provvede alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;



- f. provvede, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, a dare informazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
- g. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni..

ART. 5 IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL CONSERVATORIO

1. Il Sistema di prevenzione del Conservatorio è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli Addetti e del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Gli Addetti del "Sistema di prevenzione del Conservatorio" operano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e sotto il controllo della Commissione permanente di coordinamento per la prevenzione così come definita dall'art. 6. A tal fine sia il Responsabile del Servizio di Prevenzione, sia la Commissione permanente di coordinamento formulano atti di indirizzo al Direttore Amministrativo, il quale, a sua volta, formula precise direttive agli Addetti.
3. Il Presidente, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 3, si avvale degli Addetti del Sistema di prevenzione dell'Università cui può affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento, qualora necessario.

ART. 6 COMMISSIONE PERMANENTE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE

1. La Commissione per l'alto coordinamento delle attività di prevenzione e gestione della sicurezza nel Conservatorio ha funzioni di snellimento delle procedure in caso di emergenza (in composizione ristretta) informando il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle decisioni assunte e di coinvolgimento attivo e partecipativo dei rappresentanti dei lavoratori (in composizione allargata) secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 7 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un Servizio di consulenza e supporto al Presidente ed al Direttore Amministrativo. Il Servizio è preposto allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/08. Esso è formato dal Responsabile, dagli addetti alla sicurezza e dagli addetti al primo soccorso. Esso, nello svolgimento dei propri compiti, si raccorda con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ART. 8 PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO

1. Gli addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso sono nominati dal Direttore Amministrativo tra quei lavoratori, appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo, che abbiano frequentato e superato gli appositi corsi.
2. I corsi di cui al comma precedente sono organizzati periodicamente dal Conservatorio, ed in ogni caso almeno una volta ogni quattro anni, e sono tenuti da qualificate strutture preferibilmente pubbliche (Vigili del Fuoco, ASL, strutture mediche universitarie ecc.)

ART. 9 MANUALE DELLA SICUREZZA E PROCEDURE

1. L'insieme delle procedure previste per la sicurezza costituisce il Manuale della Sicurezza che rappresenta lo strumento attuativo del presente regolamento.



2. Le procedure saranno emanate dai membri decisionali della Commissione di coordinamento della prevenzione su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e verranno trasmesse a tutte le Strutture in modo da definire in modo univoco le reciproche competenze e funzioni.

ART. 10 ATLANTE DEGLI IMMOBILI

1. La situazione aggiornata delle destinazioni d'uso nelle varie realtà del Conservatorio è mappata in un apposito atlante degli immobili che costituisce il riferimento comune per tutte le Strutture. La predisposizione e l'aggiornamento dell'Atlante sono affidate al Servizio di prevenzione il quale dovrà essere tempestivamente aggiornato su tutti i cambi di destinazione d'uso e modifiche degli spazi. I vari locali saranno codificati dal Servizio di Prevenzione e tale codifica sarà utilizzata ogni qualvolta si debba fare riferimento ad un locale o ad un elemento distributivo-funzionale per problemi o comunicazioni connesse con la prevenzione. Nel caso di insediamento in nuovi immobili l'istituzione dell'atlante avverrà preliminarmente all'assegnazione degli spazi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal Presidente, nel qual caso, previo comunque un parere della commissione, l'atlante sarà istituito entro i tempi strettamente tecnici ad attività avviata.

ART. 11 PREVENZIONE INCENDI E PRONTO SOCCORSO

1. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ha la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione i cui compiti sono quelli dettati dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08.
2. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione svolge il ruolo di consulente per il Conservatorio e le sue strutture.
3. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione può proporre al Presidente, di emanare disposizioni, procedure specifiche riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nel Conservatorio.
4. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione coordina l'organizzazione del Sistema di prevenzione del Conservatorio e svolge attività di consulenza agli Addetti.
5. Il Responsabile del Servizio, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti sentiti i Responsabili delle Strutture, può proporre al Presidente, di attribuire mansioni specifiche agli Addetti del sistema di prevenzione operanti direttamente nelle Strutture.

Capo III

Obblighi e Responsabilità

ART. 12 RESPONSABILITÀ NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE

1. La normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza individua i soggetti titolari di obblighi:
Datore di lavoro: figura (persona fisica) che ha la responsabilità complessiva della gestione della prevenzione e sicurezza dell'Azienda.

Direttore Amministrativo: figura che ha la responsabilità del Sistema di Sicurezza, in quanto gestisce autonomamente (con potere decisionale e di spesa) le risorse, nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal Datore di lavoro e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, affidategli.



Preposto: figura che ha la responsabilità di una particolare articolazione della struttura e nell'ambito di questa provvede e sovrintende alla attuazione delle disposizioni del Direttore Amministrativo a cui risponde.

Lavoratore: qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con il Datore di lavoro, gli utenti, gli allievi e i partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici che fanno uso o accedono a luoghi a rischio.

ART. 13 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli il Responsabile della struttura è tenuto all'osservanza di quanto imposto dal Presidente con apposite disposizioni o con le procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 19 del D.Lgs. 81/08.
2. Il Responsabile della Struttura di cui all'art. 2 comma f) risponde della corretta gestione delle attività di cui trattasi e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come individuati dagli direttive, dalla normativa e dai regolamenti vigenti; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, egli deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.
3. Al Responsabile della Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura.
4. Il Responsabile della Struttura e/o il Preposto, nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di dette attività debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente, con il Rappresentante dei lavoratori e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza.
5. In particolare essi debbono:
 - a) in occasioni di modifiche dell'attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, attivarsi affinché venga elaborato il documento di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/08, ed individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - b) vigilare sull'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta nell'ambito della Struttura;
 - c) evitare di porre in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e dalle presenti disposizioni;
 - d) effettuare le comunicazioni di infortunio all'ufficio competente.

ART. 14 AUTORESPONSABILIZZAZIONE

1. Il lavoratore definito all'art. 2, comma primo, lett. o, che pone in atto attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) si deve attivare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile della Struttura ove si svolge l'attività stessa;



- b) risponde della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti durante le attività affidategli o dallo stesso promosse.
2. Detto personale, pertanto, è tenuto a coordinarsi preventivamente con il Responsabile della Struttura di afferenza, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e protezione degli stessi sul luogo di lavoro.
3. Il Responsabile è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare.
4. I lavoratori definiti all'art. 2, comma primo, lett. o), nonché gli eventuali ospiti sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.

ART. 15 RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI

1. Fermi restando gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs 81/08, all'accertamento da parte dell'Amministrazione del Conservatorio di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste da apposite procedure.

Capo IV

Competenze

ART. 16 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

1. L'organizzazione della formazione degli addetti del Sistema di prevenzione del Conservatorio, è demandata al Direttore Amministrativo su proposta del Responsabile del Servizio di prevenzione.

Capo V

Casi particolari

ART. 17 AVVIO E MODIFICA DI NUOVE ATTIVITÀ

1. Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero le medesime tipologie ma di diversa entità, devono darne preventiva comunicazione al Presidente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 18 FRUIZIONE DI LOCALI COMUNI

1. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, le stesse devono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente. Il Presidente, sentite le strutture interessate, con apposita procedura, individua il Responsabile della Struttura al quale affidare la competenza per la prevenzione, la protezione e il



coordinamento, al fine dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.

2. Qualora due o più Strutture ritengano opportuno di addivenire ad una gestione comune, le stesse propongono al Presidente il nominativo del Responsabile della Struttura, il quale provvederà alla designazione con apposita disposizione o procedura.

Capo VI

Disposizioni finali

ART. 21 DISPOSIZIONI INTERNE

1. Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro e la tutela dell'ambiente; eventuali disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

ART. 22 NATURA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive in materia di prevenzione in seno al Conservatorio.

2. Le prescrizioni del presente regolamento hanno pertanto carattere vincolante.

ART. 23 EFFICACIA E DIVULGAZIONE

1. Il presente regolamento ha efficacia immediata e deve essere divulgato al personale interessato.